

ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO SRD11 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FORESTALI

INDICE

1. Finalità e risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Aiuti di stato	4
1.3 Dotazione finanziaria	4
1.4 Intensità del sostegno.....	4
1.5 Massimali e minimali	5
2. Richiedenti/Beneficiari	5
2.1 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario.....	6
2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno	7
2.3 Imprese in difficoltà.....	8
2.4 Impegni.....	9
3. Investimenti finanziabili e spese ammissibili	11
3.1 Investimenti finanziabili	11
3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili.....	22
3.3 Investimenti/spese non ammissibili	25
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza	26
3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento.....	27
3.6 Cumulabilità.....	27
3.7 Cantierabilità degli investimenti	28
3.8 Norme di protezione ambientale	29
3.9 Altri obblighi.....	29
4. Criteri di selezione.....	29
5. Durata e termini di realizzazione del progetto	34
5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	34
5.2 Termine finale	35
6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	35

6.1	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	35
6.2	Contenuti della domanda di sostegno	36
6.3	Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria	38
6.4	Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi	40
6.5	Atto per l'assegnazione dei contributi	40
7.	Realizzazione degli investimenti, varianti ed adattamenti tecnici	41
7.1	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	41
8.	Sanzioni e riduzioni	42
9.	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	42
10.	Responsabile del procedimento	43
11.	Disposizioni finali	43

Appendice – Riferimenti documentali per l'intervento SRD11

(consultabili e scaricabili in "Elenchi specifici per i bandi di alcuni interventi forestali" all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#elenchi_interventi_forestali):

- 1. Indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva** (approvato con D.D. n. 8306 del 16/04/2024)
- 2. Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana**

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRD11 "Investimenti non produttivi forestali", di cui all'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115, contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5, 6 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (PSP), ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- a) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- b) mantenere una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- c) valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- d) contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa, incentivando azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio;
- e) migliorare l'erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES).

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc).

Tali finalità, nel rispetto della Legge forestale della Toscana e della normativa nazionale, saranno perseguite attraverso l'erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi (senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine), come meglio specificati nei paragrafi successivi.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

Inoltre, l'intervento è conforme a quanto indicato:

- nella DGR n. 947 del 05/08/2024 "Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 4.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027" (di seguito indicato come "CSR");
- nella DGR n. 1582 del 18/12/2023 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento" così come modificata con la DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicata come "DGR Competenze");
- nella DGR 742 del 25/06/2024 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione versione 1.0 del documento attuativo per gli interventi di investimento materiali e immateriali" (di seguito indicata come "Disposizioni comuni");

- nel decreto di ARTEA n. 2427 del 29/07/2024 "Regolamento (UE) 2021/2115 FEASR Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 Misure ad Investimento – Approvazione del Documento- Disposizioni comuni domanda di pagamento" (di seguito indicato come "Disposizioni comuni domande di pagamento");
- nella DGR 1004 del 09/09/2024 "Reg. UE 2021/2115, Art. 73 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD11 - Investimenti non produttivi forestali" – annualità 2024";
- nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2021 Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).

1.2 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRD11, così come previsto dalla DGR 1004 del 09/09/2024, sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 44, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Il numero di identificazione europeo del regime di aiuti comunicato in esenzione dalla notifica è:
SA.115867.

Gli aiuti nell'ambito del presente regime sono concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime di cui sopra.

Al link <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato> viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2022/2472 .

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'annualità 2024 è pari a **9.000.000,00 Euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 Intensità del sostegno

In linea con quanto previsto nella scheda di intervento del PSP, a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti non produttivi previsti (senza escludere i benefici economici a lungo termine), è previsto un sostegno una intensità di sostegno pari al 100% del valore della spesa ammissibile.

Ai fini del calcolo dell'intensità del sostegno e dei costi ammissibili:

- tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- potranno essere utilizzate le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e che rispettino quanto previsto al successivo paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza".

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte di ARTEA fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, secondo quanto disposto al successivo paragrafo "Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria" e con le ulteriori indicazioni previste nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

1.5 Massimali e minimali

Così come previsto nel PSP e nel CSR, ai sensi del presente bando non sono comunque mai ammissibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per beneficiario sia superiore a:

- 400.000,00 Euro per i soggetti pubblici, che nel caso dell'azione SRD11.1 "Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio" lettere a), b.i) e b.ii), b.iii, b.v), d), devono essere calcolati al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo;
- 250.000,00 Euro per i soggetti privati, che nel caso dell'azione SRD11.1 "Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio" lettere a), b.i) e b.ii), b.iii, b.v), d), devono essere calcolati al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo.

Di conseguenza, nel caso in cui il beneficiario dovesse presentare un progetto di importo totale di spesa ammissibile maggiore dell'investimento totale concedibile il contributo sarà calcolato sulla spesa massima di 400.000 € (per i soggetti pubblici) o di 250.000 € (per i soggetti privati).

Allo stesso modo, nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore della spesa massima concedibile, la riduzione dell'importo ai fini del calcolo del contributo si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo di spesa ammissibile più alto. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale e l'eventuale riduzione dell'importo finanziabile potrà essere operata solo in caso di adattamenti tecnici/varianti.

È quindi garantito il rispetto della soglia di notifica prevista, per gli investimenti concessi ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/2472 per l'intervento SRD11, dalla lettera n) del primo paragrafo dell'articolo 4 dello stesso regolamento.

Per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile (richiesta/concessa) per ciascuna domanda di sostegno sia inferiore a 5.000,00 Euro; nel caso di operazioni ai sensi dell'Azione SRD11.1, lettere a), b.i) e b.ii), b.iii, b.v), d), tale valore deve essere calcolato al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento, sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora la spesa minima ammissibile, richiesta o determinata in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda in cui la spesa ammissibile, richiesta o determinata in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

2. Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD11 del PSP e del CSR della Toscana, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- altri soggetti ed enti di diritto pubblico¹ o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale.

¹ Si richiama l'articolo 20 "Accesso a contributi pubblici" della L.R. 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) che al comma 1 dispone: "Si applicano all'ente gestore le disposizioni che disciplinano l'erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici".

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" e "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno".

2.1 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare i seguenti **requisiti di ammissibilità**:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii. (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 49 bis della Legge regionale n. 40/2009, salvo il caso in cui agiscano in qualità di operatore economico, e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo;
- 3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, secondo quanto indicato al successivo paragrafo "Cumulabilità".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP, deve rinunciare, se necessario, all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno al PSP;

- 4) realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su, o per la gestione di, beni (immobili e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile). e con le limitazioni in esse contenute;
- 5) sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle Disposizioni comuni;
- 6) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati.

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1, 2, 3 e 6 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo.

Per il requisito di cui al precedente punto 4), fermo restando che i beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc.) e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla presentazione della domanda di sostegno, la verifica della corrispondenza dei titoli di possesso a quanto sopra riportato deve essere effettuata prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno).

Il requisito di cui al precedente punto 5) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo.

Così come previsto dal Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115², prima prima dell'emissione dell'Atto di Assegnazione sarà comunque verificata anche la c.d. "*clausola Deggendorf*" che vieta l'erogazione di aiuti di stati ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dal Commissione europea, secondo quanto previsto all'art. 46 della legge 234/2012, anche se tale requisito non rappresenta una condizione di ammissibilità (così come riportato al successivo paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*").

Il soggetto richiedente alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione:

- a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1), 2) e 6), porta all'esclusione della domanda di sostegno;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 3) e 4), porta all'esclusione di quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre deve dichiarare che di essere consapevole che:

- c) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 5), al momento della presentazione della domanda di sostegno non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;
- d) i requisiti di cui sopra (punti da 1 a 6) saranno verificati anche in fase di pagamento, così come riportato nel paragrafo successivo.

2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

- I. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf - che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- II. qualora il soggetto richiedente conduca una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli investimenti di cui all'azione SRD11.1 devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e nei casi da essa previsti. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini del presente intervento sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.:
 - tutti gli investimenti che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 ss.mm.ii. e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - gli investimenti eseguiti da Comuni o Unioni dei Comuni quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
- III. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del pagamento (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

² DECRETO 31 maggio 2017 , n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"

IV. soddisfare i requisiti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*".

I requisiti di cui ai punti I e III del presente paragrafo devono essere posseduti e verificati prima prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).

Il requisito di cui al punto II) e IV) devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento nei tempi sopra indicati comporta:

- nel caso della condizione di cui al precedente punto I) del presente paragrafo - impegno Deggendorf - il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga il sostegno;
- nel caso della condizione di cui al precedente punto II) del presente paragrafo porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detto criterio e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- nel caso della condizione di cui al precedente punto III) del presente paragrafo porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- nel caso delle altre delle condizioni di cui al precedente punto IV) del presente paragrafo porta a:
 - nel caso del punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*" (regolarità contributiva), la verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021;
 - nel caso dai punti 2 e 6 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*" alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
 - nel caso dai punti 3 e 4 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*" porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
 - il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico (punto 5 del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*") in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

2.3 Imprese in difficoltà

Così come previsto al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario*" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Pertanto, le imprese richiedenti:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), non devono trovarsi nella condizione di aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto³.
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), non devono trovarsi nella condizione di aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴.
- 3) non devono essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) non devono trovarsi nella condizione di aver ricevuto un aiuto per il salvataggio e non aver ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o aver ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed essere ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, non devono trovarsi nella condizione in cui negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 ;e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1.

2.4 Impegni

Il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento si impegna a:

- 1) assicurare la piena fruibilità al pubblico delle infrastrutture di cui alla lettera f) dell'azione SRD11.1) e all'azione SRD11.2);
- 2) che le strutture realizzate/migliorate ai sensi dell'Azione SRD11.2 non generino per il beneficiario alcuna entrata netta per tutto il periodo di stabilità delle operazioni di cui ai successivi punti 15) e 16);
- 3) realizzare e mantenere gli investimenti conformemente a quanto indicato nel "*Piano di investimento*" presentato e approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite nelle Disposizioni comuni e nelle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 4) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 5) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di stabilità delle operazioni (vincolo ex-post) di cui ai successivi punti 15) e 16), fatto salvi i casi previsti dal successivo paragrafo "*Cumulabilità*";

³ Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ovvero le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata. Il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE, ovvero le Società in Nome Collettivo e le Società in Accomandita Semplice.

- 6) nel caso di investimenti realizzati da privati e che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o a VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori;
- 7) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati*" delle Disposizioni Comuni;
- 8) confermare i criteri di ammissibilità e di selezione per i quali il presente Bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 9) rispettare le disposizioni previste al paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni Comuni;
- 10) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 11) rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento;
- 12) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze presentate; il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;
- 13) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 14) presentare apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
- 15) a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere/investimenti e delle superfici oggetto di intervento (stabilità dell'operazione) tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nelle Disposizioni comuni e negli ulteriori documenti attuativi regionali. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti e nei casi stabiliti dalle Disposizioni comuni o nei documenti attuativi regionali;⁵
- 16) non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere, le attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nelle Disposizioni comuni⁶;
- 17) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli investimenti o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni comuni;
- 18) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "*Cambio del beneficiario*" delle Disposizioni Comuni, gli eventuali cambi di beneficiario;
- 19) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 20) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 21) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;

⁵ Il mancato rispetto del periodo di stabilità comporta il rimborso, parziale o integrale del sostegno ricevuto secondo quanto stabilito dall'Organismo Pagatore Artea

⁶ Vedi nota precedente

- 22) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui ai precedenti punti 15) e 16) fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni comuni domande di pagamento, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento;
- 23) rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni domande di pagamento.

3. Investimenti finanziabili e spese ammissibili

3.1 Investimenti finanziabili

Premettendo che gli investimenti di seguito previsti sono conformi a quanto indicato nel paragrafo 5 "*Finalità e descrizione generale*" della scheda dell'intervento SRD11 del PSP e del CSR, ai quali si rimanda, e che tutti gli investimenti, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 44 del Regolamento n. 2022/2472, ai sensi del presente Bando sono ammissibili a finanziamento le seguenti Azioni:

1) **SRD11.1 - Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio**

Investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare le operazioni di seguito descritte.

a) **interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico**

Sono ammessi i seguenti investimenti:

i. sfolli in giovani impianti

Sono ammissibili a finanziamento gli sfolli **solo se eseguiti nel Patrimonio Regionale Agricolo Forestale**, in boschi a densità colma e di età inferiore a 15 anni.

Gli sfolli, eseguiti nel rispetto dell'articolo 30 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 48/R/2003), sono finalizzati a:

- favorire lo sviluppo delle piante residue;
- contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate;
- favorire le piante forestali autoctone;
- favorire la biodiversità;
- favorire l'attecchimento delle piante forestali e l'evoluzione verso formazioni stabili.

ii. Diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma

Sono ammissibili a finanziamento **solo i diradamenti eseguiti nel Patrimonio Regionale Agricolo Forestale**, in boschi a densità colma e di età uguale o superiore a 15 anni, in conformità con l'articolo 30 del Regolamento Forestale della Toscana, al fine di favorire la costituzione di un soprassuolo ecologicamente efficiente.

Nel caso di boschi naturali a prevalenza di Pino marittimo o di boschi di origine artificiale a prevalenza di conifere, con i diradamenti devono essere favorite, se presenti, le latifoglie autoctone comprese nell'allegato A alla L.R. 39/00 e s.m.i., escluso la robinia (vedi Appendice: Specie forestali facenti parte

della vegetazione forestale della Toscana), al fine di favorire un arricchimento specifico e una maggiore stabilità del soprassuolo.

Nel caso di boschi di latifoglie il taglio deve essere eseguito con l'obiettivo di ottenere un bosco misto.

In entrambi i casi si devono preservare al taglio le piante sporadiche elencate all'art. 12 del Regolamento forestale e s.m.i., indipendentemente dal loro numero purché di diametro maggiore di 8 cm e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

iii. Avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati

Gli avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento **solo se eseguiti nel Patrimonio Regionale Agricolo Forestale**, in boschi cedui invecchiati (così come definiti all'art. 19 comma 2 lett. d del Regolamento Forestale della Toscana - D.P.G.R. n. 48/r del 08/08/03 e s.m.i.) e solo se le condizioni stagionali siano idonee alla sviluppo della fustaia e nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento Forestale della Toscana.

Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento forestale vigente, si deve anche provvedere al taglio e al contenimento delle specie non autoctone, dei cipressi esotici e delle *Chamaecyparis*.

b) Interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio

i. Rinaturalizzazione di fustaie

Sono ammessi a finanziamento solo le operazioni per la rinaturalizzazione eseguiti su fustaie coetanee a prevalenza di Pino marittimo o di fustaie di origine artificiale a prevalenza di conifere, laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale.

Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- fustaie **CHE HANNO** superato il turno minimo e con un piano di successione composto prevalentemente da latifoglie autoctone e **NON UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO**: esecuzione di tagli successivi o taglio a buche, con buche aventi dimensioni non superiori a 2000 mq, localizzati in corrispondenza della rinnovazione presente, o tagli di semenzatura, diradamento del soprassuolo nelle zone non interessate dal taglio al fine di favorire l'insediamento di rinnovazione spontanea;
- fustaie **CHE HANNO** superato il turno minimo e con un piano di successione affermato composto prevalentemente da latifoglie autoctone **UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO**: taglio della maggior parte delle piante di conifere, eseguito con intensità tanto maggiore quanto più il piano di rinnovazione è affermato. Nel caso in cui il piano sottostante sia uniformemente affermato è possibile l'esecuzione del taglio di sgombero o di un taglio raso.

In tutti i casi in cui la rinnovazione spontanea di latifoglie presente non sia ritenuta sufficiente a garantire la riuscita dell'intervento, è ammissibile un intervento di rinfoltimento da eseguirsi con latifoglie delle specie contenute nell'allegato A) della Legge forestale, ad esclusione della Robinia (vedi Elenco: Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana).

ii. Disetaneizzazione di fustaie coetanee

Sono compresi in questa sezione i tagli di tipo selettivo eseguiti su fustaie coetanee miste costituite da due o più specie.

I tagli devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo favorendo la presenza da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi.

Pertanto sono ammessi i tagli finalizzati a:

- a selezione dei soggetti che devono far parte della compagine arborea;
- eliminazione delle piante arboree dalle piante del piano intermedio e dei soggetti dominanti/deperienti e delle piante arbustive che possono ostacolare lo sviluppo della rinnovazione naturale presente o per liberarla dalla vegetazione infestante.

Nell'esecuzione degli interventi si devono preservare al taglio le piante sporadiche elencate all'art. 12 del Regolamento forestale e s.m.i., indipendentemente dal loro numero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

iii. Eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive

Sulle conifere alloctone di cui all'art. 26 del Regolamento forestale (cipressi esotici e le *Chamaecyparis*) sono ammissibili a finanziamento gli interventi previsti dal citato articolo.

Per il controllo della Robinia e delle altre specie alloctone, invece, sono ammissibili:

- interventi meccanici: tagli, cercinature (solo per piante mature di grandi dimensioni), eliminazione meccanica dei giovani ricacci (da ceppaia o da radice e con età massima di 2 anni), ceduzioni con turni inferiori all'età di inizio fruttificazione (se autorizzati ai sensi del Reg. Forestale); sulla Robinia è possibile eseguire anche la capitozzatura (a petto d'uomo o altezze fino a 2,5 – 3 m) eseguita anche in tempi diversi rispetto agli interventi a carico delle altre specie;
- realizzazione di sottopiantagioni di specie tolleranti l'ombra.

Gli interventi a carico dei giovani ricacci e dei selvaggioni possono essere eseguiti anche più volte purché nel rispetto della L.R. 39/00 e se effettuati prima della fine dei lavori prevista nell'atto di assegnazione dei contributi.

iv. realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine della creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri

All'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione che costituiscono bosco o area assimilata a bosco ai sensi della L.R. 39/00, sono ammessi i seguenti investimenti di ripristino o realizzazione ex-novo di:

- gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- muretti in pietra;
- brigliette in pietra o legno, soglie o di altre piccole opere di difesa trasversale, **eseguiti lungo gli impluvi naturali non facenti parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12;**
- fossi di guardia e canalette;
- opere di consolidamento spondale eseguite con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti, **eseguiti lungo gli impluvi naturali non facenti parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12.**

Gli interventi di recupero e consolidamento o di realizzazione ex-novo di tali opere sono finalizzati, in generale, a controllare il deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni, onde evitare l'instaurarsi di fenomeni erosivi localizzati e/o a garantire e preservare l'efficienza delle opere esistenti. Sono altresì finalizzati a creare microambienti utili alla fauna selvatica.

Sono da utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, fatte salvi i casi debitamente motivati.

v. migliorare e/o ripristinare ecotoni agrosilvopastorali, creare radure e migliorare i soprassuoli forestali di neoformazione insediatisi in pascoli, prati e coltivi abbandonati

Sono ammessi le seguenti operazioni:

- taglio completo della vegetazione arbustiva presente rilasciando le specie arboree eventualmente presenti, nei casi previsti dal Regolamento Forestale vigente⁷;
- potatura degli individui arborei;
- sfollo o diradamento della vegetazione arborea presente, favorendo le latifoglie autoctone a scapito delle conifere.

Le operazioni di cui sopra si possono eseguire solo:

- in aree aperte di superficie accorpata inferiore a 2000 mq (radure) e/o di larghezza media inferiore a 20 metri (diverse da infrastrutture, corsi d'acqua o opere di qualsiasi natura) che presentino una copertura arbustiva di qualunque intensità e siano poste all'interno di boschi;
- in aree assimilabili a bosco (arbusteti, cespuglieti composti da specie di cui all'allegato A della L.R. 39/00, che presentino una copertura arbustiva maggiore o uguale al 40% e che siano abbandonati da più di 15 anni - L. R. 39/00 e s.m.i., art. 3, comma 4) di superficie accorpata maggiore a 2000 mq ma comunque complessivamente non superiore a 2 ha, purchè poste all'interno o contigue al bosco.

Infine, non essendo la finalità delle operazioni di cui sopra la trasformazione delle aree assimilate o di aree salde in aree agricole e/o soggette a periodica lavorazione, queste non devono essere propedeutiche ad un'eventuale messa a coltura e/o trasformazione del terreno per l'intero periodo di stabilità delle operazioni di cui ai punti 15) e 16) del precedente paragrafo "Impegni".

vi. realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di intervento finalizzate al ripristino e mantenimento di questi habitat purché abbiano dimensione della superficie dello specchio d'acqua non superiore a 500 mq e o capacità inferiore a 500 mc:

- interventi per ridurre il calpestio e l'eventuale eutrofizzazione (abbondanza di sostanze nutritive) e consistenti nella realizzazione e ripristino di:
 - sentieri;
 - steccati di recinzione;
 - passerelle;
 - sbarre;
 - segnaletica che inviti i visitatori a non abbandonare i sentieri tracciati;
- interventi per il mantenimento e la riattivazione della funzione ecologica di questi habitat, consistenti in:
 - realizzazione di opere di regimazione delle acque;
 - asportazione del fango;
 - ripristino, sagomatura e/o realizzazione di arginature e dossi;
 - creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove tali elementi scarseggiano a causa di processi di erosione e subsidenza.

Sono altresì ammissibili, **solo se localizzati all'interno della Rete Natura 2000**, i seguenti investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi stagni o laghetti aventi dimensione della superficie

⁷ L'intervento non è ammissibile quando rientra nella manutenzione ordinaria

dello specchio d'acqua non superiore a 500 mq e capacità inferiore a 500 mc. purché realizzati in aree non edificate o edificabili e/o fuori dall'area di pertinenza di edifici di qualsiasi natura:

- la realizzazione di sbarramenti idrici;
- eventuali movimenti di terra per la realizzazione del laghetto;
- la piantagione di specie arboree o arbustive autoctone;
- la piantagione di specie erbacee acquatiche idrofite ed eliofite autoctone.

Le opere realizzate non possono essere utilizzate per la captazione di acqua a scopi civili e/o produttivi irrigui.

Sono da utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, fatte salvi i casi debitamente motivati.

c) Interventi di controllo della fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale

Questi investimenti possono essere realizzati **solo nelle Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 o Aree protette** classificate ai sensi della normativa vigente (incluse le aree contigue).

Sono ammissibili interventi all'interno di habitat forestali minacciati da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici, grandi mammiferi o animali al pascolo, quando funzionali alla salvaguardia di specifiche emergenze individuate dai Piani di gestione o di tutela dell'area protetta.

Nel dettaglio sono ammissibili:

- realizzazione strutture di protezione individuale delle piante;
- realizzazione di recinzione con struttura portante in legno, per la difesa dal brucamento da parte degli animali, quando economicamente e tecnicamente più conveniente rispetto alla realizzazione di protezioni individuali;
- torrette per l'avvistamento e la realizzazione di punti di raccolta, finalizzate al censimento, monitoraggio e cattura della fauna selvatica;
- pile faunistiche, costituite da tronchetti di diametro di 5-10 cm deposti a terra con sovrapposti rami di diametro progressivamente minore, fino ad aggiungere l'altezza desiderata, e poi ricoperti con ramaglia o frasche. La dimensione deve variare da 1 a 3 metri di larghezza/lunghezza con altezza massima di 1 metro.

L'area interessata dalla recinzione o dagli investimenti per la protezione individuale non può riguardare superfici complessivamente maggiore di 2 ettari (siano esse accorpate o meno).

d) interventi di realizzazione, miglioramento e ampliamento delle opere di idraulica forestale e ingegneria naturalistica volte a incrementare la stabilità idrogeologica

Sono ammissibili investimenti finalizzati alla ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini e all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone, **eseguiti in corsi d'acqua localizzati all'interno della Rete Natura 2000 ma che non fanno parte del reticolo di gestione ai sensi della L.R. 79/12.**

Nel dettaglio sono ammissibili le seguenti operazioni:

- tagli di diradamento o ceduzione della vegetazione arborea spondale, favorendo le specie arboree autoctone ed eliminando le specie esotiche infestanti. In particolare devono essere eliminati esemplari morti o deperienti, debolmente radicati e, quando opportuno, quelli con diametro rilevante che potrebbero essere facilmente scalzabili e asportabili in caso di piena;

- rinfoltimento, eseguito lungo le sponde, con piantine appartenenti alle specie ripariali autoctone, nel caso di assenza o insufficiente presenza di rinnovazione naturale delle stesse e nel limite massimo del 30% degli individui presenti. Tali operazioni possono essere eseguiti sulle sponde e in alveo di corsi d'acqua o gli impluvi, purché ricompresi all'interno dell'area forestale, su una fascia di larghezza massima di 10 metri in sinistra ed in destra idraulica, misurati a partire dal limite di massima piena.

Gli investimenti ammessi, fatte salve motivate esigenze di sicurezza idraulica, non devono mirare al completo allontanamento della vegetazione riparia legnosa ma devono garantire una fascia riparia arborea/arbustiva di qualità e la creazione di habitat differenziati che favoriscono la conservazione e lo sviluppo della biodiversità (animale e vegetale). Pertanto devono:

- mantenere una struttura articolata, sia orizzontale che verticale;
- favorire la mescolanza per piede d'albero;
- nel caso di soprassuolo di origine agamica dense (governo a ceduo e presenza di ceppaie), essere eseguiti con un taglio assimilabile al trattamento del ceduo a sterzo;
- mantenere elevati livelli di ombreggiamento per limitare le specie infestanti;
- selezionare positivamente rispetto alle piante circostanti, gli individui prossimi all'alveo quando costituiscono, con l'apparato radicale, ambienti necessari alla protezione della fauna acquaiola e dell'ittiofauna;
- evitare di comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

e) recupero, conservazione e adeguamento di opere e componenti tipiche e tradizionali del paesaggio e della cultura in ambiente forestale;

i. Valorizzazione e tutela in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali

Sono compresi in questa sezione gli investimenti per la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali, così come definiti all'art. 96 della L.R. 30/2015, indipendentemente dal loro inserimento nell'Elenco regionale degli alberi monumentali, purché localizzati all'interno di un bosco così come definito dai comma 1, 2, 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area circostante tramite il taglio della vegetazione arborea che pregiudichi la vitalità o lo sviluppo dell'albero;
- realizzazione di staccionate in legno o di recinzione;
- realizzazione o ripristino di sentieri di collegamento che consentano il raggiungimento degli alberi a partire dalla rete sentieristica o dalla viabilità esistente;
- realizzazione e messa in posa di segnaletica specifica finalizzata ad una più facile localizzazione degli alberi da parte dei turisti;
- realizzazione e messa in posa di cartellonistica esplicativa;
- eventuali operazioni a carico delle singole piante (potature, interventi fitosanitari preventivi, di monitoraggio o curativi) finalizzati al risanamento, o al recupero delle stesse.

Note aggiuntive comuni (investimenti lettere da a-e)

Gli interventi di **decespugliamento** e gli interventi di trattamento/allontanamento del materiale di risulta, sono sempre ammissibili se finalizzati alla corretta esecuzione dell'intervento nel suo complesso e/o a

favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o impiantate. Pertanto, **non sono mai finanziabili da soli** ma devono essere sempre collegati con altri interventi selvicolturali previsti e finanziati ai sensi del presente Bando.

Sono altresì finanziabili, in associazione agli interventi selvicolturali, eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

In tutte le operazioni sopra riportate, quando è prevista la messa a dimora di piante arboree, sono ammissibili i seguenti lavori:

- formazione di piazzole o altre operazioni localizzate di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- trattamento con repellenti per il controllo dei danni da fauna selvatica;
- irrigazione di soccorso all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

È ammissibile anche l'impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque o l'introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore.

Sono finanziabili anche i costi di realizzazione/acquisto di cartelli esplicativi/informativi, aggiuntivi rispetto ai cartelli obbligatori, riguardanti gli interventi selvicolturali oggetto di finanziamento, così come meglio specificato al successivo punto SRD11.1.f.ii).

f) Interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

i. Punti informazione, didattica e/o di osservazione

Sono ammissibili investimenti per la realizzazione o il miglioramento/adequamento di strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco, agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi, agli aspetti floristici.

Nel dettaglio sono ammissibili a finanziamento i lavori di manutenzione straordinaria o di restauro e di risanamento conservativo⁸ di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative, o di strutture per l'osservazione di animali, compresa la realizzazione o miglioramento dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono anche ammissibili (quando a servizio e per il miglioramento di strutture già esistenti e in linea con la presente operazione) l'acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.), per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione

⁸ Per le definizioni degli interventi edilizi si veda il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; svolgimento di attività didattiche o informative; ecc.).

In associazione agli investimenti di cui sopra e quando ad essi collegati funzionalmente in base al progetto presentato, sono ammissibili anche:

- l'acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali;
- la realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;
- ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento, potatura o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea, compresa l'estirpazione delle ceppaie quando necessario per l'accessibilità e la sicurezza;
- realizzazione miglioramento/adequamento di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
- la realizzazione miglioramento/adequamento di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente purché di stretta pertinenza della struttura finanziata.

Tutti gli investimenti devono essere eseguiti con tecniche a basso impatto ambientale e curandone particolarmente l'inserimento nel contesto ecologico e paesaggistico.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri investimenti ammissibili ai sensi del presente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui ai punti 15) e 16) del precedente paragrafo "*Impegni*" è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso.

ii. Cartellonistica e segnaletica informativa

Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione/ripristino e messa in opera di cartellonistica e/o segnaletica informativa.

Nel dettaglio sia se collegati agli investimenti di cui ai precedenti punti e.i) e f.i) dell'azione SRD11.1 o agli investimenti di cui alla successiva Azione SRD11.2, sia come investimenti realizzati a sé stanti sono ammessi a finanziamento la realizzazione o il ripristino nonché la messa in opera di:

- bacheche;
- pannelli per apposizione di cartello informativo;
- cartello informativo a leggio;
- cartello direzionale o informativo;
- totem informativi, anche elettronici.

Sono ammissibili anche i costi relativi alla realizzazione e/o stampa delle informazioni contenute nei singoli elementi.

Nel caso di investimenti eseguiti all'interno del PAFR la segnaletica e, in generale, la cartellonistica devono risultare conformi al disciplinare approvato con DGR 975 del 29/09/2003 e s.m.i.

Sono finanziabili anche i costi di realizzazione/acquisto di cartelli esplicativi/informativi, aggiuntivi rispetto ai cartelli obbligatori (di cantiere; pubblicità obbligatoria di cui al successivo paragrafo "*Altri obblighi*"), solo se riguardanti e collegati ad interventi selvicolturali oggetti di finanziamento ai sensi del presente bando e se finalizzati a illustrare ai fruitori del bosco gli scopi e gli effetti degli interventi selvicolturali sul bosco e sulla sua perpetuazione, nonché illustrare gli effetti positivi che l'intervento o l'uso del legname prodotto hanno sull'ambiente.

iii. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici

Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività di cui al precedente punto f.i) ed f.ii) dell'Azione SRD11.1 o agli investimenti di cui alla successiva Azione SRD11.2, purché collegati ad investimenti materiali e connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto oggetto di finanziamento. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

2) SRD11.2) Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco.

Investimenti volti a incrementare la multifunzionalità delle foreste. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare e migliorare le infrastrutture al servizio del bosco, quali strutture ad uso collettivo e pubblico, sentieristica forestale, a beneficio della salute del bosco e della società e volti a garantire l'accesso e la fruizione al bosco da parte della collettività.

Nel dettaglio sono ammessi i seguenti investimenti purché nel complesso le operazioni non si connaturino come manutenzione ordinaria, o come costi di esercizio e funzionamento:

i. Sentieristica o altra viabilità minore

Sono compresi in questa sezione gli investimenti per il ripristino/miglioramento della sentieristica già esistente o la realizzazione di nuovi sentieri.

Per il ripristino/miglioramento della sentieristica già esistente sono ammissibili:

- taglio di piante arboree;
- apertura di sentiero di larghezza massima di 1,8 metri con contropendenza a monte;
- realizzazione di piazzole di scambio (massimo 1,5 metri di larghezza);
- ripristino/miglioramento e sistemazione del fondo del tracciato;
- ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Sulle scarpate è possibile realizzare muretti a secco o opere di ingegneria naturalistica;
- ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...);
- realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle in legno.

Investimenti analoghi ai precedenti possono essere ammessi per il ripristino/miglioramento o la realizzazione ex-novo di ciclovie o ippovie. In tal caso la larghezza massima è di 3 metri.

Tali investimenti non sono ammissibili in strutture destinate all'uso (esclusivo o meno) con mezzi motorizzati, campi e/o i circuiti di gara, o in quelle che, per la loro realizzazione o per il loro smantellamento comportano, un impatto importante sull'ambiente (ad esempio per l'entità dei movimenti terra).

Sono ammissibili anche tutti gli investimenti volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità a persone diversamente abili.

ii. Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi

Sono compresi in questa sezione gli investimenti a carico di fabbricati esistenti destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini (così come classificati dalla L.R. 86/2016 agli articoli 47, 48 e 49)⁹, nonché per la realizzazione di parchi avventura e altre strutture con finalità ricreative collegate al bosco.

⁹ L.R. 86/2016

Art. 47 - Rifugi escursionistici (- Continua -)

Nel caso di edifici destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini, sulla struttura sono finanziabili ai soggetti ammessi dalla L.R. 86/2016 gli investimenti di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia¹⁰.

Solo se collegati agli investimenti precedenti, sono anche ammissibili:

- l'acquisto, realizzazione degli arredi interni (non è ammissibile l'acquisto delle stoviglie e simili e piccole attrezzature);
- la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario e l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la realizzazione di piccoli impianti a cavo quando destinati all'esclusivo approvvigionamento dei rifugi;
- la sistemazione della zona immediatamente circostante il fabbricato, compreso eventuali aree parcheggio collegate alla struttura;
- gli investimenti volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità a persone diversamente abili.

È inoltre ammissibile ai sensi della presente azione la realizzazione ex-novo di parchi avventura (solo in area boscata), comprese le strutture di servizio ad esse collegate e necessarie alla fruizione.

Per gli investimenti sugli edifici destinati o da destinare a bivacchi fissi, rifugi escursionistici, rifugi alpini, si devono utilizzare preferibilmente legno e pietra locale nel rispetto delle tipologie costruttive tradizionali, curandone l'inserimento ambientale e paesaggistico.

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri investimenti ammissibili ai sensi del presente punto e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui ai punti 15) e 16) del precedente paragrafo "*Impegni*" è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso.

Sono esclusi tutti gli investimenti eseguiti in campeggi e altre strutture simili.

iii. Puntii ristoro attrezzati

Sono finanziabili gli investimenti per la realizzazione, ripristino, miglioramento di aree di sosta attrezzate o aree picnic, attraverso:

- taglio delle piante per la formazione della piazzola;
- nelle piazzole esistenti e lungo le vie di accesso all'area e di sua stretta pertinenza: taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. – omissis -

Art. 48 - Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. – omissis - 3. I rifugi alpini possono essere re con custodia o incustoditi.

Art. 49 - Bivacchi fissi

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

¹⁰ Per le definizioni si veda il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

- estirpazione delle ceppaie;
- potature;
- scavi/riporti per la sistemazione e livellamento del terreno, opere di raccolta e regimazione delle acque;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di aree parcheggio a servizio della struttura;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di servizi igienici;
- realizzazione, ripristino, miglioramento di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli e panche);
- realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture per la sosta temporanea di cavalli o biciclette, compresa la realizzazione di punti di sosta idonee per e-bike e relativo punto di ricarica. Non sono ammissibili i costi per la gestione del noleggio;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate;
- gli investimenti volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità a persone diversamente abili.

ANNOTAZIONI ALL'AZIONE SRD11.2

Sono ammissibili a finanziamento anche tutti gli investimenti espressamente dedicati o volti a garantire la fruizione da parte delle persone diversamente abili.

Nel caso di investimenti eseguiti all'interno del PAFR gli arredi (quando finanziabili) devono risultare conformi al disciplinare approvato con DGR 975 del 29/09/2003 e s.m.i.

Tutte le strutture realizzate o migliorate devono essere aperte al pubblico e rispettare le condizioni di cui al punto 2 del precedente paragrafo "Impegni".

Per quanto riguarda gli investimenti di cui al precedente punto "Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi" occorrerà presentare con la domanda di pagamento gli atti e le autorizzazioni che dimostrano la destinazione, anche urbanistica, a rifugio o bivacco degli edifici migliorati (ad esempio il rispetto di quanto previsto all'articolo 50 della L.R. 86/2016).

3) SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti.

Sono ammissibili gli investimenti per coprire le spese necessarie all'elaborazione e, nei casi di seguito riportati, la modifica di Piani di gestione forestale o Piani dei tagli (strumenti equivalenti) redatti ai sensi e nel rispetto della L.R. 39/00 e ss.mm.ii e del vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.), ai quali si rimanda.

I Piani, così come indicato al successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili", punto 3, sono finanziabili solo a beneficiari pubblici o a Consorzio forestale o altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000 purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci.

I Piani oggetto di finanziamento devono riguardare l'intera superficie accorpata in possesso del richiedente.

Sono finanziabili anche le modifiche a piani in corso di validità nel caso di:

- I. piani in scadenza entro i 365 giorni successivi al termine di presentazione della domanda di sostegno previsti dal presente bando, al netto di eventuale proroga;
- II. ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;

- III. modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno di cui ai punti 15) e 16) del precedente paragrafo "Impegni", dovute al verificarsi di eventi non previsti e prevedibili non dipendenti dalla volontà o dalle scelte del richiedente. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche o che interessano superfici prima non inserite nel Piano. Non sono ammissibili le modifiche ai Piani gli aggiornamenti dei tagli boschivi già eseguiti.

Il saldo del contributo potrà richiesto solo se, entro i termini per la presentazione della domanda di saldo, sarà stata acquisita l'approvazione del piano da parte degli organi competenti.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2014/2022.

4) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione degli investimenti finanziabili.

Sono escluse le spese generali collegate agli investimenti immateriali.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali comprendono i costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità e quant'altro indicato nelle Disposizioni comuni domande di pagamento di Artea.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Annotazione relative al paragrafo "Investimenti finanziabili"

Per ulteriori elementi generali sull'ammissibilità di tutte le operazioni sopra riportate si rimanda a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili

Gli elementi generali di relativi all'ammissibilità o non ammissibilità delle spese è definita nel:

- par. 4 dell'articolo 44 del Reg. n. 2022/2472;
- PSP nella sezione 4.7 "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale" rispettivamente nei paragrafi 4.7.3 ("Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale") sezione 1. "Ammissibilità delle spese al FEASR" e 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" ;
- nelle Disposizioni comuni;
- nelle Disposizioni comuni domande di pagamento di Artea.

Fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica anche quanto segue:

- 1) le spese effettuate:
 - devono essere imputabili ad un'operazione finanziata;

- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - devono essere pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - devono essere congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
 - devono essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- 2) il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando (è sempre esclusa la vendita dell'energia) e comunque di dimensione di 1 Mw;
 - 3) le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei piani dei tagli, sono finanziabili solo solo a beneficiari pubblici o a Consorzio forestale o altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000 che gestiscono i terreni dei soci;
 - 4) gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto precedente pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica della struttura finanziata e dell'attività a cui quest'ultima è necessaria allo svolgimento. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche delle strutture a cui sono collegati gli impianti;
 - 5) nel caso di impianti finalizzati alla generazione di energia da biomassa sono ammissibili solo se utilizzano biomasse legnose di origine forestale così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*"¹¹;
 - 6) l'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo;
 - 7) l'IRAP è considerata spesa ammissibile nei casi indicati al punto 1.7) del paragrafo 4.7.3 del PSP;
 - 8) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto solo nel caso in cui (entrambi i requisiti):
 - sia stata effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
 - 9) nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro (per l'azione SRD.11.1), devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
 - 10) è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*" di cui al successivo paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*" che, ove indicato nel citato paragrafo, dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;
 - 11) tutti gli interventi selvicolturali sono ammissibili a contributo una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;

¹¹ Le lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. si riferiscono a:
- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

- 12) anche le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie e per la medesima azione, per tutta la durata del programma;
- 13) nel caso di rimboschimenti/rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice: Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana);
- 14) non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
- 15) tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo ai rinfoltimenti realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 16) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e nazionale/regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 17) oltre a quanto previsto in merito agli obblighi di possesso del Piano di gestione, di cui al punto II) del precedente paragrafo "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*", il sostegno per l'azione SRD11.1 è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti dalla Legge forestale della Toscana. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto, nell'approvazione ed esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale, della Legge forestale della Toscana che recepisce e attua i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, devono comunque essere riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "*Piano di investimento*";
- 18) ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i;
- 19) qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;
- 20) tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 21) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- 22) nel caso di acquisti di e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
- 23) ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si richiamano le disposizioni previste dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 39/00 e in particolare dagli artt. 10 e 15 della L.R.39/00, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali ecc. così come previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs 34/2018.

3.3 Investimenti/spese non ammissibili

In linea con quanto definito nel PSP (al paragrafo 4.7.1 *"Elenco degli investimenti non ammissibili"* della sezione 4.7 *"Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale"*), nel Regolamento (UE) n. 2022/2472 e nella scheda di intervento del CSR, **non sono ammissibili** gli aiuti per la realizzazione dei seguenti investimenti o delle seguenti spese:

- 1) investimenti selvicolturali che interessano superfici a castagneto da frutto;
- 2) spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione (cioè non previste nell'Allegato A della L.R. 39/00) e con la robinia;
- 3) spese di acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- 4) nelle aree dove è stata ritrovata la Cocciniglia tartaruga e nelle zone ad esse limitrofe, denominate complessivamente *"area delimitata per Toumeyella parvicornis"*¹² non sono finanziabili investimenti che prevedono la messa a dimora delle piante potenzialmente ospiti del patogeno;
- 5) impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MWt;
- 6) progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati alla richiesta di intervento anche per le strutture ai cui sono al servizio;
- 7) investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita. Non è considerata vendita il servizio di *"scambio sul posto"*;
- 8) impianti alimentati a biomasse diverse da quelle legnose di origine forestale e destinati alla produzione di energia diversa dal calore;
- 9) spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- 10) le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- 11) gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
- 12) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 13) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 14) le spese generali relative agli investimenti immateriali o ai Piani di gestione o agli strumenti equivalenti;
- 15) i costi di redazione dei Piani di gestione o Piani dei tagli non approvati dall'Ente competente entro la data di presentazione della domanda di pagamento;
- 16) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 17) gli onorari professionali per i quali non sia documentato in una specifica relazione a firma del professionista, l'oggetto della prestazione;
- 18) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento (i costi per un importo pari al costo del materiale ordinario);
- 19) costi del personale dipendente (salvo le eccezioni previste nel paragrafo *"Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici"* delle Disposizioni comuni domande di pagamento;

¹² Le aree delimitate per presenza di *Toumeyella parvicornis* sono approvate con atti regionali e sono consultabili nella sezione *"Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale"* raggiungibile all'indirizzo: https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

- 20) l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento, se non espressamente previsto nella descrizione degli investimenti;
- 21) le spese relative ai servizi forniti da:
 - Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado ;
 - Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Le esclusioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui tra i soggetti interessati (Beneficiario e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli articoli n. 2513 e 2515 del CODICE CIVILE e segnalate nello statuto societario della Società Cooperativa;
- 22) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili, come i materiali di consumo a ciclo breve;
- 23) spese di acquisto di attrezzature usati;
- 24) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- 25) noleggi.
- 26) i contributi in natura sotto forma di forniture opere, servizi, di cui all'art. 86 comma 5 del Reg. UE (2021/2115);
- 27) spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari;
- 28) spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- 29) spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;
- 30) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- 31) spese di acquisto di diritti di produzione agricola;
- 32) interessi passivi;
- 33) costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento. Le spese di manutenzione straordinaria non previste dal presente bando;
- 34) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 35) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento nel CSR 2023-2027;
- 36) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- 37) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 38) opere e altri investimenti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 39) il capitale circolante.

3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza

In generale, la valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nelle Disposizioni Comuni e nelle Disposizioni Comuni – domanda di pagamento di ARTEA, alle quali si rimanda.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Ai fini del presente Bando deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa, il "Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2024" approvato con DGR 1384 del 27/11/2023 consultabile al seguente indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori della Toscana"), in abbinamento a quanto previsto nei documenti attuativi regionali, per la fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti") e per le spese non presenti nel prezzario.

Per gli acquisti da materiali o attrezzature che non sono presenti nel ciatato Prezzario e per la spese generali, ai fini della valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi si deve basare sull'esame tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi, riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura e provenienti via PEC da 3 fornitori diversi.

Nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi e/o che necessitano di adattamenti specialistici, quando non sia possibile il confronto fra diverse offerte, la relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso di ricorso della P.A. al mercato elettronico (MEPA), non è necessario documentare la ragionevolezza dei costi.

3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere esclusivamente nel territorio della Regione Toscana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" o "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento Disposizioni Comuni, ai quali si rimanda.

Le aree individuate come eligibili agli investimenti finanziati ai sensi del presente Bando sono, ove pertinente, le superfici a bosco e ad esso assimilate di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (Legge forestale della Toscana).

Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate quando gli investimenti riguardano strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco, o aree aperte di pertinenza del bosco (ad esempio sentieri, aree di sosta, rifugi, bivacchi, ecc.), purchè siano al servizio del bosco lo attraversino per almeno il 50% del loro sviluppo lineare.

3.6 Cumulabilità

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del piano strategico della PAC, se non meno restrittive rispetto alle specifiche seguenti.

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato (statali o regionali), in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di sostegno o dell'importo di sostegno più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472;

Tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Fermo restando quanto previsto ai capoversi precedenti, il sostegno concesso ai sensi del presente intervento è cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi cui alla scheda SRA27 del PSP della Toscana.

Il sostegno concesso ai sensi del presente intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con quello concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste (SRA31, SRD05, SRD12, SRD15). Fanno eccezione gli investimenti per la predisposizione dei piani di gestione/piani dei tagli che quando

finanziati con la SRD12 o la SRD15 sono cumulabili per le stesse superfici con gli altri investimenti (diversi dai Piani di gestione/piani dei tagli) concessi ai sensi del presente bando.

In particolare il sostegno concesso ai sensi del presente intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti azioni dell'Obiettivo Specifico 2.7 "Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento" del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027:

- Azione 2.7.1 - Infrastrutture verdi;
- Azione 2.7.2 - Natura e biodiversità.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di sostegno o a un importo di sostegno superiori ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento n. 2022/2472.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.7 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità per le opere e gli interventi soggetti a permesso a costruire, ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, e/o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii, secondo quanto di seguito indicato.

a) Soggetti privati:

Il permesso a costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della presentazione della domanda di sostegno.

Per interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori.

b) per soggetti di diritto pubblico

➤ OPERE E LAVORI

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "*progetto di fattibilità tecnico economico*" come disciplinato dal D. Lgs.vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori (vedi successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*").

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale – VIA -, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione del contributo per l'avvio dei lavori.

➤ SERVIZI E FORNITURE

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "cantierabilità" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di saldo.

3.8 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli investimenti siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

3.9 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) " *Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*".¹³

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente e in funzione della tipologia di operazione finanziata:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le sole operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici - per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione - targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc., a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo " *Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria*" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella 1) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di aiuto con un punteggio totale **al di sotto di 5 punti** saranno escluse dal sostegno.

¹³ Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di contributo complessivo (al netto del valore del materiale legnoso eventualmente ricavato in sede di intervento) indicato in domanda di sostegno. In caso di ulteriore parità è data prioritaria la domanda presentata per prima.

<i>PRINCIPI</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PUNTI</i>
I. Finalità specifiche dell'intervento	Gli investimenti inseriti in domanda <u>RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE</u> una delle seguenti tipologie di intervento:	
	a) l'investimento riguarda <u>SOLO</u> operazioni di cui all'azione SRD11.2) " <i>Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco</i> "	5
	b) l'investimento riguarda <u>SOLO</u> l'elaborazione/revisione di piani di gestione forestale o piani dei tagli (di cui all'azione SRD11.3) che interessano tutta la proprietà forestale accorpata ¹⁴ in possesso del richiedente	10
	c) l'investimento riguarda <u>SOLO</u> operazioni selvicolturali di cui alle lettere a) e b) dell'azione SRD11.1	7
	d) gli investimenti riguardano sia l'elaborazione/revisione di piani di gestione forestale o piani dei tagli (di cui all'azione SRD11.3) che interessano tutta la proprietà forestale accorpata in possesso del richiedente, sia l'azione SRD11.2) " <i>Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco</i> "	12
	e) gli investimenti riguardano sia l'elaborazione/revisione di piani di gestione forestale o piani dei tagli (di cui all'azione SRD11.3) che interessano tutta la proprietà forestale accorpata in possesso del richiedente, sia operazioni selvicolturali di cui alle lettere a) e b) dell'azione SRD11.1	14
I punteggi di cui sopra NON sono tra loro cumulabili.		

¹⁴ Per la definizione di accorpata si veda il comma 8 dell'articolo 10 "*Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi*" del Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento 48/R/2003)

<i>PRINCIPI</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PUNTI</i>
II. Caratteristiche territoriali	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) Più del 50% ¹⁵ dell'area oggetto di investimenti ricade in Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	3
	b) Più del 50% ¹⁶ dell'area oggetto di investimenti ricade in zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%)	4
	c) presenza di una pianificazione specifica aziendale (piano di gestione, piano dei tagli forestale, in corso di validità), secondo le seguenti specifiche: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di tagli selvicolturali (investimenti a superficie), più del 50% dell'area oggetto dell'investimento richiesto e ammesso a finanziamento deve essere ricompresa nell'area pianificata; - nel caso di investimenti strutturali o di infrastrutture puntuali più del 50% dell'importo richiesto e ammesso a finanziamento deve essere realizzato nell'area pianificata; - nel caso di investimenti strutturali a sviluppo lineare (come i sentieri), più del 50% della lunghezza (considerando quanto richiesto e ammesso) deve essere ricompresa nell'area pianificata. Questo punteggio è attribuibile <u>SOLO</u> ai titolari di una superficie forestale accorpata inferiore a 100 ettari (per le quali non sussistono gli obblighi discendenti dall' Art. 48 della L.R. 39/00)	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili. Il punteggio però non potrà mai essere superiore a 7 punti	

¹⁵ Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell'area oggetto di investimento o, nel caso di infrastrutture lineari, alla lunghezza o, nel caso di investimenti puntuali, all'importo degli interventi richiesti/ammessi. Nel caso di interventi non omogenei per tipologia (a superficie, lineari, per punti o acquisti), ai fini dell'assegnazione delle priorità occorre che ognuno degli interventi presi singolarmente abbia diritto alla priorità, valutando la prevalenza in base alle proprie caratteristiche e come sopra indicato.

¹⁶ Per la verifica della prevalenza occorre far riferimento alla superficie dell'area oggetto di investimento o, nel caso di infrastrutture lineari, alla lunghezza o, nel caso di investimenti puntuali, all'importo degli interventi richiesti/ammessi. Nel caso di interventi non omogenei per tipologia (a superficie, lineari, per punti o acquisti), ai fini dell'assegnazione delle priorità occorre che ognuno degli interventi presi singolarmente abbia diritto alla priorità, valutando la prevalenza in base alle proprie caratteristiche e come sopra indicato.

PRINCIPI	DESCRIZIONE	PUNTI
<p>III. Caratteristiche del soggetto richiedente</p>	<p>Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:</p>	
	<p>a) Richiedente di età inferiore a 41 anni. Nel caso di imprese, la priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 41 anni; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori ha un'età inferiore a 41 anni; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari ha un'età inferiore a 41 anni; - società di capitale, cooperative, consorzi forestali o altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età inferiore a 41 anni 	5
	<p>b) Il richiedente è di genere femminile. Nel caso di imprese, la priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; - società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - società di capitale, cooperative, consorzi forestali o altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	5
<p>c) Il soggetto richiedente è un Consorzio forestale o una delle altre forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000, e purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci; gestore di usi civici; Unioni di Comuni</p>	4	

<i>PRINCIPI</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PUNTI</i>
III. Caratteristiche del soggetto richiedente	d) Il soggetto richiedente è associato ad una delle forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00 almeno dall'anno precedente alla presentazione della domanda	3
	e) Il soggetto richiedente è in possesso della certificazione PEFC o FSC per i terreni oggetto di investimento o necessari a giustificare l'investimento	4
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi c) e d) che non sono tra loro cumulabili. In ogni caso il punteggio totale assegnato a questo principio non potrà essere superiore a 12	
IV. Localizzazione delle aziende beneficiare	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	a) Più del 50% della superficie dell'unità produttiva principale oggetto di intervento ricade all'interno di aree Natura 2000 o altre aree protette nazionali/regionali (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	2
	b) l'unità produttiva principale indicata in domanda e oggetto di intervento rientra, in tutto o in parte, in uno o più comuni inseriti nella Mappatura Nazionale (Aree interne) aggiornata per la programmazione 2021-2027 (comuni elencati al Par. 4.4. dell'Allegato A alla delibera giunta n. 199 del 28 febbraio 2022)	2
	c) l'unità produttiva principale indicata in domanda e oggetto di intervento ricade, in tutto o in parte, nel territorio di Comuni individuati come interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 ¹⁷ (art. 2 della LR 51/2023)	3
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
<i>PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE</i>		40
<i>PUNTEGGIO MINIMO</i>		5

Tabella 1: Criteri di selezione

¹⁷ Per la verifica dei Comuni interessati consultare l'elenco "Zone alluvionate: comuni colpiti dall'evento eccezionale alluvione novembre 2023" all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-Fear>

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Fanno eccezione i criteri

- III.a) "*Richiedente di età inferiore a 41 anni*" che deve essere dichiarato e posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, e verificato solo prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- II. c) "*Presenza di una pianificazione specifica aziendale*" che deve essere dichiarato e posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "*Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria*".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Durata e termini di realizzazione del progetto

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Per i riferimenti inerenti alla data iniziale di ammissibilità del sostegno e al termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente PSP approvato e quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472, nonché quanto previsto nelle Disposizioni comuni domanda di pagamento di ARTEA.

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, con le deroghe in esso previste.

Pertanto, sono ammissibili al sostegno solo:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali come sotto specificato;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione, stabilita nell'atto di assegnazione e in linea con quanto altro indicato nelle Disposizioni comuni domande di pagamento.

Pertanto sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Inoltre i lavori del progetto o dell'attività e delle relative spese devono concludersi, per essere ammissibili, entro i termini indicati nell'atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento, fatte salve le eccezioni stabilite dalla sezione 4.7.3 del PSP.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 punto 53 del Reg. UE n. 2022/2472).

Fermo restando quanto riportato nelle Disposizioni comuni domanda di pagamento in merito alla dimostrazione dell'inizio/avvio dei lavori/delle attività, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni comuni si fa presente che a livello generale:

- per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell'ordine di fornitura;
- per i soggetti di diritto privato l'avvio dei lavori corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante.

Per i soggetti pubblici, ai fini della dimostrazione dell'inizio/avvio delle attività, valgono anche gli atti previsti dalla normativa sugli appalti equivalenti a quelli sopra riportati.

Inoltre, si stabilisce che:

- **per i soggetti privati l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo;
- **per i soggetti pubblici l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Per i soggetti pubblici tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento o appalto nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

5.2 Termine finale

I lavori e le spese (quietanzate) dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti attuativi regionali.

6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del contributo ai sensi del presente Bando, le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere dal 28/10/2024 ed entro le ore 13.00 del 02/12/2024.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Il richiedente può presentare anche più domande di sostegno per ogni una unità produttiva principale posseduta purchè riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti o sono riferite a progetti tra loro indipendenti. In ogni caso, un'operazione inserita in un progetto oggetto di una specifica domanda di sostegno non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di sostegno; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "*Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)*".

6.2 Contenuti della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni comuni e specificate nel presente Bando.

La domanda di sostegno deve contenere almeno le seguenti informazioni (**contenuto minimo**):

- a) dati identificativi del richiedente/beneficiario, comprese le dimensioni dell'impresa e le caratteristiche di piccola, media o grande impresa come definite nella normativa unionale;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine degli investimenti;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) spesa complessiva prevista;
- e) tipologia degli aiuti: sovvenzione, in base a quanto previsto nel presente Bando;
- f) elenco dei costi ammissibili;
- g) importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto.

La domanda di sostegno deve poi essere corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*", composto dai documenti di seguito elencati, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni previste rispetto a quanto stabilito nel presente bando.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal

soggetto richiedente, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione è essenziale per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione:

- I. relazione tecnico-analitica dettagliata, corredata da documentazione fotografica relativa alle aree interessate/strutture oggetto degli interventi materiali, che contenga:
 - gli elementi descrittivi dell'azienda, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento) e di quella prevista al termine degli investimenti programmati;
 - riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e la localizzazione degli interventi;
 - l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti, il metodo di calcolo, tra quelli previsti nei singoli bandi, utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
 - ove pertinente, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale – VIA);
 - il valore - stimato o ricavato dalla vendita - del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento (quando previsto);
- II. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando (vedi paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario"), ove non già in possesso degli uffici regionali;
- III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione, ove non già in possesso degli uffici regionali;

L'assenza di uno o più di questi documenti (punti da I a III) o la carenza delle informazioni contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

- IV. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici, compresa la cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- V. ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di sostegno, così come previsto nelle Disposizioni comuni e nelle Disposizioni comuni- domande di pagamento;
- VI. proposta di Piano colturale e di manutenzione per la durata dell'impegno (proposta da confermare in fase di saldo - da predisporre sempre per gli interventi dell'azione SRD11.2, mentre per l'azione SRD11.1 solo nei casi in cui ne sia prevista la predisposizione ai sensi della L.R. 39/00).

- VII. per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;
- VIII. eventuali dichiarazioni o documentazione necessaria a dimostrare la titolarità ad eseguire gli investimenti (come, ad esempio, l'autorizzazione dei comproprietari o del proprietario - in caso di affitto – ad eseguire l'intervento);
- IX. nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno di cui ai punti 15) e 16) del precedente paragrafo "Impegni";

Se l'assenza o l'incompletezza della Documentazione e informazioni a corredo della domanda (punti da IV a IX), non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli uffici competenti per l'istruttoria possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

Tale eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio al massimo di 30 giorni per fornire le integrazioni richieste, decorso il quale la domanda verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti, oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

Le disposizioni sopra indicate per gli investimenti materiali sono applicabili anche agli investimenti immateriali ove compatibili.

6.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria

Al fine di individuare le domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria Artea, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande, invia al Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (Responsabile dell'intervento) l'Elenco delle domande pervenute e ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto. L'elenco contiene comunque tutti gli elementi previsti dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili".

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

Sulla base dei suddetti elementi e della dotazione finanziaria messa a bando, il Settore Responsabile dell'intervento, entro 20 giorni dalla ricezione dell'Elenco delle domande di sostegno ricevibili inviato da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto.

L'elenco contiene almeno:

- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUUA;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'Elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato;
- l'UTE di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>

Ne è poi data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli Uffici territoriali competenti per l'istruttoria (UCI) procedono alla istruttoria delle domande relativamente all'ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, all'ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel presente Bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'Elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli UCI, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore Responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili o non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e la sua formazione, i contenuti e l'approvazione sono disciplinati dal documento DGR Competenze e dalle Disposizioni comuni.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo restano pubblicate per anni 10 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

Non è possibile destinare risorse aggiuntive allo scorrimento dell'Elenco o della Graduatoria qualora, per lo stesso intervento, sia approvato un nuovo Bando.

6.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi

Le domande saranno istruite secondo quanto stabilito nella DGR Competenze.

L'ufficio competente per l'istruttoria delle domande di sostegno - individuato secondo quanto stabilito nella DGR Competenze:

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione, secondo le specifiche modalità indicate nel precedente paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*" e nelle Disposizioni comuni;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - o registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
 - o registrazione ove necessario sul portale SIAN/RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di aiuti di stato;
 - o redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

L'ufficio competente per l'istruttoria provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione dei contributi e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione come previsto dal precedente paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*", i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

6.5 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- la data di inizio lavori;

- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione;
- ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "*Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano*" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "*gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli*";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

7. Realizzazione degli investimenti, varianti ed adattamenti tecnici

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo sono ammesse le modifiche (al beneficiario, al progetto o agli elementi comunque contenuti nella domanda presentata) previste dalle Disposizioni comuni e dalle Disposizioni comuni - domande di pagamento, ai quali si rimanda.

7.1 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del PSP approvato, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere, in un'unica soluzione, il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che

consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione a garanzia, sottoforma di deliberazione/atto emanato dall'organo competente, per un importo pari al 100% del valore dell'anticipo, con la quale l'Ente/Autorità si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

Le richieste di anticipo non possono essere presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.

Si rimanda alle Disposizioni comuni domande di pagamento per ulteriori indicazioni in merito alla richiesta, alle garanzie e al pagamento dell'anticipo.

8. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Nelle more dell'approvazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al Decreto Legislativo n. 42/2023, le eventuali anomalie rilevate vengono segnalate al soggetto beneficiario con l'indicazione che *"il procedimento comporta l'applicazione di una riduzione o di una revoca dell'aiuto calcolato in attuazione con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e che l'applicazione di tale riduzione sarà effettuata non appena verranno definite le relative disposizioni nazionali e regionali"*.

9. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il Dirigente del Settore Forestazione;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al presente Bando tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

11. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione e ad esclusione delle disposizioni concorsuali, si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR, nelle *Disposizioni comuni domande di pagamento*, vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Fascicolo aziendale elettronico;
2. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Impegni dei beneficiari;
5. Anticipo;
6. Varianti in corso d'opera;

7. Proroga dei termini;
8. Domanda di pagamento;
9. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
10. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
11. Monitoraggio;
12. Tempistica e fasi del procedimento;
13. Correzione di errori palesi;
14. Spese;
15. Periodo di eleggibilità della spesa;
16. Stabilità delle operazioni;
17. Sanzioni e riduzioni;
18. Spese ammissibili e non ammissibili
19. Possesso di UTE/UPS;
20. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.